

Delibera n. 50/2026

Ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 3 marzo 2026, n. 31869, adottato nell’ambito del procedimento “A575 - Ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri rete AV”.

L’Autorità, nella sua riunione del 17 aprile 2026

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART), e in particolare:
- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali”*;
 - il comma 2, lettera i), ai sensi del quale l’Autorità provvede *“con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (*“Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 219/2025 del 4 dicembre 2025, recante *“Bilancio di Previsione 2026 – Pluriennale 2026-2028 – Approvazione”*;

- VISTO** il parere dell’Autorità n. 29/2025 del 16 ottobre 2025, reso all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM), ai sensi del Protocollo d’intesa AGCM/ART del 9 luglio 2024, sugli impegni proposti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del procedimento “A575 - Ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri rete AV”;
- VISTO** il provvedimento dell’AGCM del 3 marzo 2026, n. 31869, adottato nell’ambito del menzionato procedimento “A575 - Ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri rete AV”, pubblicato sul competente Bollettino n. 10 del 9 marzo 2026, con cui sono stati resi obbligatori per la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990, nella versione allegata al provvedimento medesimo;
- CONSIDERATO** che tale provvedimento si presta ad essere censurato in quanto fondato su un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti;
- RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per proporre ricorso giurisdizionale avverso il richiamato provvedimento dell’AGCM;
- CONSIDERATO** che l’Autorità si avvale ordinariamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo nei casi in cui vi siano conflitti o incompatibilità rilevati e comunicati dalla stessa Avvocatura dello Stato;
- CONSIDERATO** che con nota prot. ART 16905/2026 del 17 marzo 2026 l’Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato di non poter assumere il patrocinio dell’Autorità nei giudizi tra Autorità indipendenti che fruiscono entrambe del patrocinio della medesima, autorizzando, per il caso di specie, il ricorso al patrocinio da parte di un avvocato del libero foro;
- RITENUTO** conseguentemente che, ai fini dell’impugnazione del citato provvedimento dell’AGCM, sia necessario conferire l’incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad un avvocato del libero foro;
- VISTA** la nota prot. ART 27038/2026 del 14 aprile 2026, con la quale lo Studio legale [...omissis...] - interpellato, allo scopo, in virtù della comprovata esperienza e in quanto annovera nel proprio *team* qualificati professionisti anche esperti nelle tematiche oggetto della controversia - ha manifestato la disponibilità ad espletare l’incarico mediante un *team* di lavoro dedicato, composto dal Prof. Avv. [...omissis...] e dall’Avv. [...omissis...], indicando la stima degli onorari nell’importo di euro 40.000,00, oltre accessori di legge;
- RITENUTO** di affidare il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell’Autorità per l’impugnazione in primo grado del citato provvedimento dell’AGCM allo Studio legale [...omissis...], secondo la proposta dallo stesso formulato, ferma restando la necessità di acquisire specifica nota, attestante l’assenza di conflitto di interesse in capo agli avvocati sopra menzionati;

TENUTO CONTO che gli oneri derivanti dalla presente delibera, stimati in complessivi euro 55.000,00, trovano copertura finanziaria nel capitolo 41700 del bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con la citata delibera n. 219/2025;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 3 marzo 2026, n. 31869, adottato nell’ambito del procedimento “A575 - *Ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri rete AV*”;
2. di affidare il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell’Autorità per l’impugnazione in primo grado di cui al punto 1 allo Studio legale [...omissis...], nelle persone degli avvocati del libero foro Prof. Avv. [...omissis...] e Avv. [...omissis...], previa acquisizione di specifica nota attestante l’assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi;
3. di riconoscere, per l’incarico di cui al punto 2, onorari per l’importo di euro 40.000,00, oltre accessori di legge, per un ammontare complessivo stimato in euro 55.000,00, che trova copertura finanziaria nel capitolo 41700 del bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con la delibera dell’Autorità n. 219/2025 del 4 dicembre 2025;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 17 aprile 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)